



ORDINANZA MUNICIPALE

concernente le tasse del servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti

(del 21 marzo 2017)

IL MUNICIPIO DI ALTO MALCANTONE

Richiamati

- l'art. 192 della Legge Organica comunale (LOC)
- il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti;

ORDINA:

Campo d'applicazione

Art. 1 La presente ordinanza stabilisce le tariffe applicabili alla fatturazione delle tasse d'uso per la raccolta rifiuti nel Comune di Alto Malcantone.

Raccolta rifiuti solidi urbani e organizzazione del servizio

Art. 2 ¹Il Comune organizza su tutto il territorio giurisdizionale il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU).

²I centri raccolta rifiuti sono aperti tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

³I rifiuti riciclabili o per i quali è disponibile una raccolta differenziata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere raccolti separatamente e consegnati nei punti di vendita o nelle apposite infrastrutture secondo le specifiche direttive del Municipio. Sono richiamati gli artt. 4, 5, 6 e 7 del Regolamento.

Raccolta rifiuti riciclabili

Art. 3 ¹Sul territorio giurisdizionale di Alto Malcantone è possibile smaltire, nelle specifiche piazze adibite a questo scopo, altri rifiuti riciclabili provenienti dall'economie domestiche, esclusi i rifiuti solidi urbani (RSU).

²Rifiuti riciclabili che possono essere consegnati:

- Carta e cartone: cartoni, giornali, riviste, prospetti, ecc. Esclusi imballaggi di plastica e cartoni del latte.
- PET: bottiglie riciclabili per bevande, che devono essere schiacciate.
- Vetro: bottiglie, vetri, vasi per conserve, da buttare nei contenitori senza tappi, coperchi, paglia, ecc. Escluse confezioni detersivi, oli da cucina, ecc.
- Capi vestiario e tessili: abiti usati, scarpe, cappelli, biancheria.
- Batterie (pile): quelle normalmente in commercio. Si rileva che è anche possibile riportare le batterie presso tutti i rivenditori ed altri punti.
- Oli minerali e vegetali: oli da cucina e di motore, lubrificanti.

Smaltimento rifiuti ingombranti

Art. 4 Il Municipio annualmente emana le disposizioni relative al servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti, indicando inoltre i tipi di rifiuti che possono essere consegnati.

Smaltimento scarti vegetali

Art. 5 Gli scarti vegetali possono essere smaltiti presso le piazze di compostaggio conformemente alle disposizioni contenute nell'apposita ordinanza municipale concernente l'utilizzo delle piazze di compostaggio di Breno e Mugena.

Tasse

Art. 6 La tasse sono fissate come segue:

Tipo di utente	Tassa (IVA esclusa)
Economie domestiche (per domiciliati)	
Persona sola	CHF 135.00
2 persone	CHF 180.00
3 o 4 persone	CHF 220.00
5 persone e oltre	CHF 250.00
Proprietari di residenze secondarie (case o appartamenti)	
fino a 2 locali abitabili	CHF 180.00
da 2½ fino a 4 locali abitabili	CHF 220.00
oltre 4 locali abitabili	CHF 250.00
Esercizio pubblico senza alloggio e senza ristorazione	
tassa base	CHF 300.00
tassa di consumo per ogni posto a sedere	CHF 3.00
Esercizio pubblico senza alloggio con ristorazione	
tassa base	CHF 320.00
tassa di consumo per ogni posto a sedere	CHF 5.00
Esercizio pubblico con alloggio con o senza ristorazione	
tassa base	CHF 550.00
tassa di consumo per ogni posto letto	CHF 15.00
tassa di consumo per ogni posto a sedere	CHF 5.00
Negozi	
Tassa base	CHF 1'000.00
Uffici	
Tassa base	CHF 135.00
Aziende artigianali, imprese e attività varie	
tassa base	CHF 350.00
tassa di consumo fino a 5 dipendenti	CHF 130.00
tassa di consumo oltre 5 dipendenti:	CHF 180.00
Aziende agricole	
tassa base	CHF 200.00
tassa di consumo fino a 10 UBG*	CHF 60.00
tassa di consumo tra 11 e 30 UBG*	CHF 130.00
tassa di consumo oltre 30 UBG*	CHF 180.00
supplemento per agriturismo	CHF 200.00
<i>*fanno stato i dati dell'annuale censimento cantonale</i>	
Piccoli artigiani in proprio	
Tassa base	CHF 200.00
Colonia	
Tassa base	CHF 500.00
Tassa di consumo per ogni posto letto	CHF 30.00
Feste e manifestazioni per evento	
tassa base	CHF 40.00
campeggi occasionali	
tassa base	CHF 110.00

IVA

Art. 7 Alle tariffe indicate al punto 6 dev'essere aggiunta l'imposta federale sul valore aggiunto (IVA).

Esigibilità

Art. 8 ¹La tassa viene emessa tramite una fattura una volta all'anno e notificata al proprietario dello stabile o agli inquilini che lo occupano. Le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla fatturazione.

²Sulle tasse non pagate è computato l'interesse di mora dell'anno di riferimento a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Notifica, rimedi di diritto ed esecutività

Art. 9 ¹Contro la tassa è dato reclamo (per iscritto) al Municipio entro 15 giorni dalla notifica. Il reclamo non sospende l'obbligo di pagamento.

²Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato conformemente agli artt. 208 e seguenti LOC. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 47 cpv. 1 LPAmM)

³La decisione sulla tassa, una volta cresciuta in giudicato, è esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LEF.

Entrata in vigore


Art. 10 ¹La presente ordinanza entra immediatamente in vigore dopo la sua crescita in giudicato.


²Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza è abrogata quella del 7 dicembre 2010.

Pubblicazioni e rimedi di diritto

Art. 11 ¹La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 LOC¹⁾.

²Contro la stessa è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

Il Sindaco:

Giovanni Berardi

Per il Municipio


Il Segretario:

Patrick Nora

Ris. Mun. 167/17

¹⁾Esposta agli Albi comunali e sul sito internet www.altomalcantone.ch a partire dal 27 marzo 2017